

		Sentenza n. 260/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Gianpiero D’AliaPresidente	
	Carlo Efisio Marrè BrunenghiPrimo Referendario	
	Sabrina FacciorussoPrimo Referendario, relatore	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23606 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	1. LIROSI CARLO, nato a Reggio Calabria il 12 novembre 1965 e residente in Roma alla via Lucrezio Caro n. 38 (CF: LRSCRL65S12H224L), in proprio e nella qualità di amministratore, all’epoca dei fatti di causa, delle società Lirosi Autoservizi s.r.l. e Lirosi Linee s.r.l.	
	2. LIROSI LINEE S.R.L., in persona dell’amministratore <i>pro tempore</i> dott. Michele Bitetto (nato a Bari il 04.03.1956), con sede in Gioia Tauro, sulla SS111 al n. 64 (P.I. 01540510805)	
	rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Cananzi presso il quale hanno eletto domicilio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio al n. 14/ pec: pasquale.cananzi@avvocatirc.legalmail.it;	
	Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso;	
	uditi il Pubblico Ministero e l’Avv. Pasquale Cananzi per i convenuti Lirosi Carlo e Lirosi Linee S.r.l., che concludevano come da verbale di udienza;	

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con atto di citazione sottoscritto depositato il 28 giugno 2023, la Procura erariale ha agito nei confronti degli odierni convenuti, unitamente alla società Liroso Autoservizi S.r.l., per la condanna in solido dei medesimi al risarcimento del danno, in favore della regione Calabria, per un ammontare complessivo pari ad € 4.266.975,25 quale somma indebitamente percepita a titolo di contributi pubblici relativi al “Piano autobus” di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515 e 17 febbraio 2004, n. 86, nonché al “Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale”, ai sensi della Legge 27 febbraio 2004, n. 47.

1.1. Della vicenda in esame la Procura erariale è stata originariamente notiziata con nota n. 36461 del 5/2/2016 a mezzo della quale la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributario di Reggio Calabria ha trasmesso segnalazione di danno alla Procura attrice; le indagini di polizia giudiziaria a sua volta erano scaturite da una denuncia presentata in sede penale con la quale si lamentava il presunto svolgimento, da parte della società Liroso Linee S.r.l., di servizi di linea su tratte interregionali, avvalendosi di autobus di proprietà della società Liroso Autoservizi s.r.l., operante invece nell’ambito del trasporto regionale, per i quali quest’ultima avrebbe percepito sovvenzioni pubbliche erogate dalla Regione Calabria.

La denuncia era corroborata da apposite relazioni, redatte da un’agenzia privata di investigazioni, fornendo precisi riferimenti temporali atti a comprovare l’utilizzo di una serie di autobus oggetto di finanziamento sulle tratte interregionali Reggio Calabria/Roma e Reggio Calabria/Perugia.

1.2. Riferisce dunque la Procura che le indagini di Polizia giudiziaria avrebbero

condotto ad appurare che all'epoca dei fatti Lirosi Carlo, odierno convenuto, era legale rappresentante di due distinte ed autonome società (con diverso codice fiscale) entrambe con la medesima sede legale ed esercenti l'attività di *“trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane”*, ovvero la Lirosi Linee S.r.l. (esercente il servizio in ambito interregionale) e la Lirosi Autoservizi S.r.l. (esercente il servizio soltanto nel territorio della Regione Calabria).

1.3. La Lirosi Autoservizi S.r.l. ha avanzato istanza per essere autorizzata alla **sostituzione di 14 autobus** ed al conseguente **acquisto di altrettanti nuovi autobus** nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515. La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 03.11.2004, n. 18058, ha ammesso la menzionata società al *“Piano per la sostituzione di n. 14 autobus con altrettanti nuovi 14 autobus”*.

Lirosi Autoservizi S.r.l. ha quindi beneficiato dei contributi pubblici, relativi al *“piano 7/58 Fasc. istr. n. V2016/00466/PLL autobus”* di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515, n. 86 del 17 febbraio 2004 e s.m.i.”, **per l'acquisto di n. 14 autobus** per un ammontare totale di **finanziamenti pari a € 2.471.500,00** e, in particolare:

- € 1.039.000,00, per l'acquisto di n. 6 autobus di grande capacità, di lunghezza pari a mt. 13,020, tutti con aria condizionata e conforme scritta “Regione Calabria” sulle fiancate;

- € 1.432.500,00 per l'acquisto di n. 8 autobus di grande capacità.

La Procura segnala che l'art. 5 della legge regionale del 29.2.1988, n. 3 fissa il termine perentorio di *“anni sette consecutivi dall'immissione in linea”*, durante il quale gli automezzi acquistati con i contributi regionali non possono essere oggetto né di alienazione né di altra destinazione difforme rispetto alle finalità originarie per

i quali gli stessi sono stati finanziati - pena la revoca del contributo. Questo termine può non essere rispettato qualora venga rilasciata espressa autorizzazione della Giunta regionale, da concedersi soltanto per accertate necessità tecniche e previo il trasferimento del vincolo su un altro autobus dell'azienda richiedente.

La Regione Calabria, interrogata, avrebbe affermato di non aver mai concesso tale deroga.

1.4. Sennonché, la Procura riferisce che è emerso che i mezzi acquistati con i finanziamenti pubblici ed espressamente vincolati al trasporto locale sarebbero stati utilizzati per l'effettuazione di servizi di linea nazionale, per conto dell'altra società convenuta (Lirosi Linee S.r.l.). Inoltre, Lirosi Linee avrebbe utilizzato **personale dipendente** dalla "Lirosi Autoservizi S.r.l." per l'esecuzione dei viaggi al di fuori del territorio regionale; avrebbe anche beneficiato da parte della Regione Calabria, di altre, distinte contribuzioni pubbliche, erogate annualmente per la copertura degli oneri connessi al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro degli addetti al settore del Trasporto Pubblico Locale.

Ha precisato la Procura che tali erogazioni vengono calcolate annualmente sulla scorta di precisi parametri, direttamente attestati dalle imprese di trasporto, tra i quali si possono annoverare il numero medio di dipendenti della società interessata addetti esclusivamente al T.P.L e l'incremento retributivo.

Attraverso la disamina dei dati informatici acquisiti, comparati con le informazioni desunte dalla banca dati "Hydraweb Inps", sarebbe emerso un totale di 406 viaggi effettuati dal 2011 al 2014, effettuato dalla Lirosi Linee S.r.l. utilizzando personale della "Lirosi Autoservizi S.r.l.", secondo il prospetto meglio dettagliato alle pagine 12 e 13 della citazione. Lo stesso personale dipendente, sentito dagli operanti in sede di indagini, ha confermato di avere svolto tratte interregionali

per la Lirosi Linee S.r.l.

Nel complesso, dunque, secondo la Procura le somme indebitamente percepite ammonterebbero complessivamente ad **€ 4.266.975,25** (€ 2.471.500,00 + € 1.795.475,25) cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.

2. In seguito al deposito dell'atto di citazione, con **decreto presidenziale n. 228/2023 del 28/06/2023** è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 dicembre 2023.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. Con **comparsa depositata il 23 novembre 2023** si è costituita in giudizio Lirosi Autoservizi S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Sabrina Condemì, eccependo preliminarmente **carezza di legittimazione passiva**, ed altresì eccependo la **prescrizione dell'azione erariale**. L'eccezione di prescrizione è stata accolta con **sentenza non definitiva n. 90/2024**.

4. Con **comparsa depositata il 12 dicembre 2023** (dunque il giorno anteriore all'udienza del 13 dicembre 2023) si sono costituiti i convenuti Lirosi Carlo in proprio e Lirosi Linee S.r.l., quest'ultima in persona dell'amministratore *pro tempore* dott. Michele Bitetto.

4.1. In via preliminare hanno eccepito intervenuta **prescrizione dell'azione erariale**, per essere le erogazioni dei contributi contestati tutte anteriori al 2013, ma – con la riferita sentenza non definitiva n. 90/2024 - tale eccezione è stata respinta perché tardiva, in quanto formulata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 90 c.g.c..

4.2. Nel **merito**, dopo una ricostruzione dei fatti in esame, i convenuti hanno

precisato che gli autobus oggetto della sostituzione erano 14; di questi autobus, quelli di grande capacità, di una lunghezza pari a 13 metri, sarebbero stati soltanto sei. Nel richiamare il vincolo di cui all'art. 5 legge regionale del 1988, hanno puntualizzato che il vincolo riguarderebbe l'uso stabile del bene finanziato e non l'uso episodico.

La difesa ha aggiunto che tutti i beni oggetto di finanziamento della Lirosi Autoservizi s.r.l., in tre date distinte e successive all'acquisto, avevano ricevuto il nullaosta all'immissione in servizio.

Inoltre, confrontando il prospetto aziendale con quello della Guardia di Finanza, si evincerebbe che le corse riguardanti l'anno 2011 sarebbero soltanto 2 e non contestabili al convenuto Lirosi Carlo in quanto la sua nomina di amministratore sarebbe successiva al periodo contestato.

Per gli anni dal 2012 in poi, le corse contestate sarebbero invece tutte riferibili ai mezzi già ammortizzati; inoltre, il mezzo DZ772KL non sarebbe stato oggetto di analisi investigativa.

Inconferente sarebbe poi il richiamo alla violazione della normativa riguardante la contribuzione percepita da Lirosi Autoservizi s.r.l. per il supporto al costo del personale come da CCNL del TPL. La quantificazione del contributo in esame sarebbe infatti commisurata ai soli servizi resi per il trasporto pubblico locale secondo i chilometri di percorrenza assegnati alla società in funzione della concessione che il consorzio cui è aggregata (nella fattispecie SCAR) riceve.

Nel caso di specie, l'eventuale resa di servizi da parte del personale di Lirosi Autoservizi s.r.l., ulteriori e diversi da quelli in oggetto, sarebbe, comunque, irrilevante ai fini del contributo ricevuto dall'azienda. Né d'altronde sarebbe stato

provato che per i servizi eventualmente resi extra regione i medesimi dipendenti

e/o la società datoriale avrebbero ricevuto contribuzione regionale alcuna.

Ha poi sostenuto che le norme disciplinanti la materia in esame, per come correlate all'art. 316-bis c.p., mirerebbero ad evitare la dispersione del denaro pubblico postulando l'interruzione del nesso teleologico tra la destinazione indicata nella norma istitutiva del finanziamento e la condotta dell'agente che dovrebbe ritenersi realizzata tutte le volte in cui le somme erogate vengono utilizzate per un'opera o attività diversa da quella oggetto del finanziamento incarnando sempre questa diversità il mancato soddisfacimento dello specifico interesse pubblico che il finanziamento intendeva soddisfare.

Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riquantificazione *in minus* del danno.

In via istruttoria, ha richiamato i documenti già forniti in sede di deduzioni e prodotti ad opera della stessa Procura (allegati da 12 a 12.7 del fascicolo della Procura Regionale).

4. In esito alla **pubblica udienza del 13 dicembre 2023** è stata emessa la **sentenza non definitiva n. 90/2024** la quale, come anticipato, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla Lirosi Autoservizi S.r.l., perché infondata; ha rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da Lirosi Carlo e Lirosi Linee S.r.l., perché tardiva; ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata da Lirosi Autoservizi S.r.l., dichiarando – dunque - integralmente prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima.

Con separata **ordinanza n. 41/2024** ha disposto acquisizione di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione; ha rinviato all'udienza del 16 ottobre 2024 per il prosieguo. All'ordinanza in parola è stata data esecuzione tramite

deposito documentale del 19 giugno 2024.

5. All'udienza del 16 ottobre 2024 per l'Ufficio di Procura è comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Federica Pallone. Per le parti convenute Lirosi Carlo e Lirosi Linee S.r.l. è invece comparso l'Avv. Pasquale Cananzi.

5.1. Data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Giudice Relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha avuto la parola il Pubblico Ministero, il quale si è riportato al contenuto dell'atto di citazione, rilevando che il giudizio era già stato discusso all'udienza del 13/12/2023, in esito al quale il Collegio aveva emesso sentenza non definitiva n. 90/2024 ed ordinanza istruttoria n. 41/2024. Il Requirente ha, quindi, posto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 90/2024, evidenziando invece di avere provveduto a depositare la documentazione richiesta con l'ordinanza istruttoria n. 41/2024. Ha soggiunto che dal decreto dirigenziale n. 159 del 21/10/2004 si evince la finalità dell'erogazione dei contributi, ossia la finalità di rinnovo degli autobus con elevata anzianità, per offrire un servizio di trasporto regionale più efficiente, anche a livello qualitativo e che tale finalità appare sviata dall'utilizzo dei mezzi, acquistati da parte di Lirosi Autoservizi S.r.l. ed utilizzati da Lirosi Linee S.r.l. Questo utilizzo sarebbe stato effettuato in spregio alle finalità pubbliche e in palese violazione del vincolo di sette anni, previsto dagli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 1988, e in spregio anche alla normativa di settore, in quanto gli automezzi erano di classe 2, non avevano le caratteristiche necessarie per poter svolgere il servizio di linea interregionale. Ha anche affermato che, anche se era scaduto il vincolo dei sette anni, una parte dei beni non era dunque utilizzabile per il servizio di linea interregionale, e la circostanza secondo la quale

alcuni veicoli non sarebbero stati utilizzati per il servizio di linea interregionale

non eliderebbe nemmeno in parte la responsabilità degli odierni convenuti.

Dal prospetto della Guardia di Finanza allegato alla relazione – ha seguito la Procura - si evince che, nell’arco temporale che va dal 2011 al 2014, sarebbero state effettuate dalla Lirosi Linee S.r.l. ben 1.172 corse su tratte di linea interregionale, con gli autobus di proprietà della Lirosi Autoservizi S.r.l., acquistati con i finanziamenti pubblici. La Lirosi Linee S.r.l. si sarebbe quindi avvantaggiata dell’utilizzo dei mezzi ed anche del personale della Lirosi Autoservizi S.r.l., la quale aveva ottenuto dei contributi in virtù della destinazione esclusiva dei dipendenti per il trasporto pubblico locale.

Il Pubblico Ministero – nel ribadire che la Lirosi Linee S.r.l. e la Lirosi Autoservizi S.r.l. erano due distinte società, rappresentate da Lirosi Carlo - ha concluso insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e chiedendo la condanna dei convenuti.

5.2. Ha, quindi, avuto la parola l’Avvocato Cananzi, il quale ha parimenti posto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 90/2024. Nel riportarsi a quanto discusso alla precedente udienza ha rilevato che, con l’ordinanza n. 41/2024, la Corte ha voluto verificare l’esistenza di ulteriori vincoli rispetto a quelli oggetto della discussione.

Ha osservato che la Guardia di Finanza ha effettuato un’approfondita indagine, con la collaborazione delle aziende concorrenti, nella quale ha ricostruito l’utilizzo dei mezzi. Tuttavia, nonostante l’indagine sia stata approfondita e dettagliata, non emergerebbe dagli atti che i mezzi non sono stati utilizzati per il trasporto pubblico locale. Ha puntualizzato che il trasporto pubblico locale non ha un funzionamento omogeneo e che nel corso dell’anno solare prevede delle corse

variegate: mentre nel periodo invernale la Regione richiede un certo numero di corse, nel periodo estivo ne richiede circa un terzo e questo costringe i mezzi a restare fermi per molti mesi. Inoltre - ha aggiunto - non risulta che ci sia mai stata una riduzione o interruzione del servizio, offerto da Lirosi Autoservizi S.r.l., al trasporto pubblico locale.

Per gli stessi motivi e per lo stesso meccanismo, i dipendenti della Lirosi Autoservizi S.r.l. non sarebbero stati utilizzati tutte le volte in cui non c'erano corse pubbliche. Inoltre, decorso il vincolo settennale, dovrebbe ritenersi che i beni rientrino nel patrimonio del privato e sarebbero destinabili anche ad altri usi.

Quanto all'acquisto degli autobus, la difesa ha precisato che - benché la Regione fornisca un contributo - permanerebbe pur sempre una compartecipazione del privato nell'acquisto; relativamente alla retribuzione del personale dipendente, dal canto suo, il contributo che la Regione eroga è parametrato al numero di chilometri e comprende anche i relativi costi (personale, carburante, ecc.). Se i dipendenti, fuori dall'orario, hanno svolto funzioni diversi, ciò non rilevarebbe per l'erario. Ha anche aggiunto che Lirosi Carlo non può essere chiamato in giudizio per i fatti precedenti al 2012.

Si è, quindi, riportato alla memoria depositata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

5.3. Non essendo stata richiesta replica dalle Parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la contestata distrazione di mezzi e di personale oggetto di contribuzione pubblica.

Sotto un primo aspetto, la Procura contesta ai convenuti la violazione degli obblighi

di cui all'art. 5 LR n. 3/88, per avere adibito a tratte interregionali autobus che

erano invece da destinarsi unicamente a tratte interne alla Regione Calabria.

Sotto altro aspetto, la Lirosi Autoservizi, come detto, riceveva contributi per il

costo del personale dedicato al trasporto pubblico locale. Detto personale sa-

rebbe stato parzialmente adibito dal legale rappresentante della società, Lirosi

Carlo, a corse extra regionali effettuate dalla Lirosi Linee S.r.l.

2. Quanto alla prima delle due contestazioni, occorre rammentare che il finanzia-

mento conseguito dalla Lirosi Autoservizi traeva origine dalla delibera della Giunta

regionale n. 515 dell'8 luglio 2003, in attuazione della quale la Regione ha appro-

vato – tra gli altri - un piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti

al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni. A seguito di ciò, la Lirosi

Autoservizi s.r.l. (società convenuta in giudizio ma per la quale è stata accolta

eccezione di prescrizione) ha presentato richiesta di sostituzione di n. 14 autobus

con contestuale acquisto di altrettanti nuovi autobus.

Con provvedimento n. 18058/2004 la Lirosi Autoservizi S.r.l. è stata ammessa al

piano ma, in qualità di beneficiaria dei contributi *ex art. 5 LR n. 3/88*, “*per la durata*

di anni sette consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati con il contributo regio-

nale” le era vietato “***pena la revoca del contributo***, di alienare o di distogliere i veicoli

dalla loro destinazione senza l'autorizzazione della Giunta regionale [...]”.

All'epoca dei fatti, contestualmente alla Lirosi Autoservizi operava altra società,

la Lirosi Linee s.r.l., entrambe aventi come amministratore delegato Lirosi Carlo,

odierno convenuto.

Sennonché, la Procura contesta quanto si evince dalla nota della Guardia di fi-

nanza allegata alla notizia di danno (nota prot. n. 36461/2016 del 5/2/2016),

ossia che, nell'arco temporale che va dal 2011 al 2014, sarebbero state effettuate

dalla Lirosi Linee S.r.l. ben 1.172 corse su tratte di linea interregionale, con gli

autobus di proprietà della Lirosi Autoservizi S.r.l.

La Procura contesta tutte queste corse come effettuate in violazione del vincolo

di sette anni stabilito dall'art. 5 LR n. 3/88, chiedendo la revoca integrale del

contributo. Le corse in contestazione sono riassunte nella seguente tabella ripor-

tata a pagina 13 della nota prot. n. 36461/2016 allegata alla denuncia di danno,

ed invocata dal Pubblico Ministero in udienza:

			Numero corse effettuate			
Targa auto- mezzo	Marca tipo e nu- mero assi	Intestatario	2011 (alle- gato n. 07)	2012 (allegato n. 08)	2013 (allegato n. 09)	2014 (alle- gato n. 10)
CS785MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3-3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	///	82	309	172
CS808MM	Evo Bus Setra S 416 Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005 al 23.10.2012 e dal 27.03.2013 al 12.03.2015	///	15	227	195
CS809MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	2	18	3
CS810MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	4	11	///
CS811MM	Evo Bus Setra S 416 - Gt Hd E3 - 3 assi .	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	///	///	6
DZ768KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	///	14	32	///
DZ769KL	VDL Bova - 2 assi 127	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	5	///	15	///
DZ770KL	VDL Bova - 2 assi FIH D 127	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	///	2	2	///
DZ771KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	6	2	26	///
DZ772KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	14	7	///	///
TOTALE: 1172			28	128	640	376

I convenuti hanno eccepito che molte delle 1.172 corse contestate in realtà si riferiscono a mezzi già ammortizzati, ossia per i quali era già ampiamente scaduto il vincolo dei sette anni (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione dei convenuti). Questa osservazione è corretta, in quanto - da un attento esame del fascicolo di giudizio - emerge che le corse contestabili si riducono a **128**.

2.1. Come si è detto, e come correttamente ribadito dalla difesa, il vincolo di sette anni fissato dalla legge regionale citata decorreva, per volere della medesima legge, dalla data del nulla osta all'immissione in servizio degli automezzi.

Ora, con riferimento al primo degli automezzi contestati (**CS785MM**), con la nota protocollo 273040 del 7 agosto 2012 del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria (allegato 40 alla relazione della Guardia di Finanza) si autorizzava all'immissione in linea di un nuovo autobus con contestuale dismissione dell'autobus *"targato CS785M telaio n. WKK63213413000138 con prima immatricolazione 19/01/2005"*.

Con riferimento all'autobus targato **CS 808MM**, dalla nota protocollo 344943 del 18 ottobre 2012 del Dipartimento 9 della Regione Calabria si evince che anche la prima immatricolazione di tale autobus era stata effettuata nel **gennaio 2005** con conseguente decadenza del vincolo di 7 anni nel gennaio 2012.

In generale, per tutti gli autobus in contestazione, la **nota protocollo n. 135328 del 30 aprile 2015** del Dipartimento n.6 della Regione Calabria [allegato 37 alla Relazione della Guardia di Finanza] contiene il seguente elenco dei nulla osta all'immissione in rete degli autobus:

AUTOBUS			DECRETO DI LIQUIDAZIONE		NULLA OSTA IMMIS-SIONE	
Azienda	Targa	Telaio	Num.	Data	Prot. n.	Data
LIROSI	CS785MM	WKK63213413000138	13149	07/09/2005	170	12/01/2005
LIROSI	CS810MM	WKK63213413000139	13149	07/09/2005	171	12/01/2005

LIROSI	CS809MM	WKK63213413000140	13149	07/09/2005	172	12/01/2005
LIROSI	CS808MM	WTK63213413000141	13149	07/09/2005	173	12/01/2005
LIROSI	CS807MM	WKK63213413000142	13149	07/09/2005	174	12/01/2005
LIROSI	CS811MM	WKK63213413000143	13149	07/09/2005	69	12/01/2005
LIROSI	DZ767KL	XL9AA38R834003206	4745	09/05/2011	2263	18/05/2010
LIROSI	DZ768KL	XL9AA38R834003139	4745	09/05/2011	2259	18/05/2010
LIROSI	DZ769KL	XL9AA38R834003169	4745	09/05/2011	2258	18/05/2010
LIROSI	DZ770KL	XL9AA38R834003113	4745	09/05/2011	2261	18/05/2010
LIROSI	DZ771KL	XL9AA38R834003107	4745	09/05/2011	2262	18/05/2010
LIROSI	DZ772KL	XL9AA38R834003114	4745	09/05/2011	2260	18/05/2010
LIROSI	DZ902KL	XL9AA39RA34003662	4745	09/05/2011	2698	22/06/2010
LIROSI	DZ903KL	XL9AA39RA34003664	4745	09/05/2011	2699	22/06/2010

Questo comporta che per gli autobus con targa CS785MM; CS807MM, CS808MM, CS809MM, CS810MM, CS811MM il vincolo di 7 anni scadeva nel gennaio 2012; per tutti i restanti autobus scadeva invece tra maggio e giugno 2017.

Di talché, alla luce di questi dati, le corse effettuate in violazione del vincolo sono le seguenti

Targa auto- mezzo	Marca tipo e numero assi	Intestatario	Numero corse effettuate			
			2011 (allegato n. 07)	2012 (allegato n. 08)	2013 (allegato n. 09)	2014 (allegato n. 10)
CS785MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3-3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	///	///	///	///
CS808MM	Evo Bus Setra S 416 Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005 al 23.10.2012 e dal 27.03.2013 al 12.03.2015	///	///	///	///
CS809MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	///	///	///
CS810MM	Evo Bus Setra S 416 Gt Hd E3 - 3 assi.	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	///	///	///
CS811MM	Evo Bus Setra S 416 - Gt Hd E3 - 3 assi .	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 25.01.2005	1	///	///	///
DZ768KL	VDL Bova - 2 assi	"Lirosi Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010		14	32	
	FHD 127					

DZ769KL	VDL Bova - 2 assi 127	"Liroso Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	5		15	
DZ770KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Liroso Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010		2	2	
DZ771KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Liroso Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	6	2	26	
DZ772KL	VDL Bova - 2 assi FHD 127	"Liroso Autoservizi S.r.l." dal 04.05.2010	14	7		
TOTALE: 128			28	25	75	0

La Legge Regionale n. 3/88 era estremamente chiara laddove all'art. 5 sanciva il vincolo dei 7 anni "*pena la revoca del contributo*", salva autorizzazione in deroga della Regione Calabria, che però è pacifico non essere stata rilasciata nella specie.

L'art. 7 della medesima legge regionale (invocato anche dai convenuti) precisava inoltre che, in seguito a un episodio costituente violazione del precetto, era prevista una decurtazione di due milioni di lire del contributo erogato nell'anno del verificarsi dell'infrazione; in caso di una seconda violazione, la decurtazione arrivava a 10 milioni di lire; dalla terza violazione in poi si stabiliva la revoca integrale del contributo.

Dunque, contrariamente a quanto sostengono i convenuti, la legge regionale non tollerava l'uso episodico del mezzo per tratte fuori Regione. Al contrario, nel disegno di cui alla legge regionale in parola erano sufficienti tre sole corse effettuate in violazione del vincolo per cagionare la revoca integrale del contributo.

Ora, i contributi in parola sono stati erogati in due *tranche* ossia:

- con **decreto del Dirigente Generale n. 13149 del 7 settembre 2005** è stato erogato il contributo di € 1.039.000 per gli autobus targati CS785MM; CS807MM, CS808MM, CS809MM, CS810MM, CS811MM;

- Con **decreto del Dirigente Generale n. 4745 del 9 maggio 2011** sono

stati liquidati ulteriori € 1.432.500 per tutti i restanti automezzi in contestazione.

Da quanto si è esposto emerge che, per ciascuna *tranche* di contributo, sono state commesse più di due violazioni (3 violazioni per quel che concerne la prima *tranche* di contributo – autobus tg CS809MM, CS810MM, CS811MM; 125 episodi per quel che riguarda gli autobus tg. DZ768KL, DZ769KL, DZ770KL, DZ771KL, DZ772KL, oggetto della seconda *tranche* di contributo).

Peraltro, dalla documentazione agli atti del giudizio, anche alla luce dell'integrazione richiesta dall'ordinanza n. 41/2024, emerge chiaramente che le due erogazioni sono state due *tranche* di un finanziamento unitario.

Infatti, il Decreto dirigenziale 3 novembre 2004, n. 18058, avente ad oggetto il *“Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti a trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni”* aveva ammesso la società “Liroso Autoservizi s.r.l.” alla sostituzione di 14 autobus adibiti a trasporto pubblico locale. Con il successivo decreto dirigenziale n. 504/2005 è stato precisato che *“gli autobus per i quali è autorizzato l'acquisto con decreto dirigenziale n. 18058 del 3 novembre 2004 sono quattordici”*. È dunque chiaro che il finanziamento era unitario e concernente i 14 autobus, sebbene materialmente sia stato erogato in due *tranche*.

Poiché, lo si ribadisce, sono state realizzate 128 violazioni del divieto *ex art. 5* L.R. n. 3/88, il contributo per la sostituzione degli autobus, per il quale la legge prevede espressamente la revoca, deve essere considerato integralmente percepito indebitamente.

2.2. Il convenuto Liroso Carlo ha eccepito ch'egli non era ancora Amministratore nell'anno 2011, e che quindi non potrebbe rispondere dei fatti commessi in epoca

anteriore a tale data. Sennonché, questo dato rappresenta un'affermazione sfor-
nita di prova. Anche applicando il cd. principio di non contestazione (dunque
ammettendo per vero il dato in quanto non confutato espressamente dal Pub-
blico Ministero), l'eccezione per come formulata a pag. 5 della memoria non con-
sente di capire esattamente da quale data in poi il Lirosi Carlo sia divenuto am-
ministratore, né è dato comprendere a quale delle società si riferisca l'eccezione.
Detto in altri termini, visto che peraltro sia la Lirosi Autoservizi che la Lirosi
Linee portano nella loro denominazione sociale il nome del convenuto Lirosi
Carlo, sarebbe stata necessaria una prova maggiormente approfondita per com-
prendere di quale delle società il Lirosi non era amministratore anteriormente al
2012. Il convenuto si è infatti limitato a negare la propria qualifica in date anteriori
al 2012, ma non ha fornito ulteriori elementi né, men che mai, ha depositato una
visura che consenta di demarcare temporalmente la propria carica sociale.
Permane ad ogni modo la considerazione che le due *tranche* di contributo erano
segmenti di un contributo unitario, e anche considerando unicamente l'anno so-
lare 2013, vengono in rilievo ben 75 violazioni del divieto *ex art. 5 LR n. 3/88*,
idonee - esse soltanto - a comportare la revoca dell'intero contributo.

2.3. Appurata dunque la sussistenza della condotta antiggiuridica, in punto di ele-
mento soggettivo va rilevato che la società beneficiaria del contributo (Lirosi Au-
tolinee s.r.l., per la quale l'azione è stata dichiarata prescritta) e per essa il suo
legale rappresentante Lirosi Carlo, hanno deliberatamente violato il vincolo a essi
imposto dalla Legge regionale. Vincolo che non potevano non conoscere in
quanto era contenuto nelle leggi che disciplinavano l'erogazione del contributo;
dunque, è evidente che il divieto è stato trasgredito con coscienza e volontà di
agire.

2.4. Analogamente deve argomentarsi con riguardo alla posizione della Lirosi Li-

nee s.r.l., società anch'essa facente capo al convenuto Lirosi persona fisica la

quale, per mezzo del suo legale rappresentante, ha scientemente utilizzato auto-

bus che appartenevano ad altra società e alcuni dei quali addirittura recavano la

scritta "Regione Calabria" sulle fiancate. È di palmare evidenza, dunque, il dolo,

inteso come coscienza e volontà di usare mezzi non propri, acquistati con con-

tribuzioni pubbliche, per finalità privatistiche.

2.5. In generale, non possono accogliersi le argomentazioni contenute alla pagina

7 e seguenti della memoria di costituzione dei convenienti Carlo Lirosi e Lirosi

linee laddove affermano che la normativa regionale richiamata mira a evitare la

dispersione del denaro pubblico garantendo la corretta gestione utilizzazione de-

gli strumenti di sostegno delle attività economiche di pubblico interesse.

La difesa dei convenuti intende dimostrare, mutuando alcuni concetti dalla disci-

plina penalistica, che la condotta punibile ai sensi delle norme di riferimento deve

ritenersi realizzata tutte le volte in cui le somme erogate vengono utilizzate per

un'opera o attività diversa da quella oggetto del finanziamento, secondo il mo-

dello di cui all'articolo 316 c.p..

Fermo restando che la struttura delle norme regionali in esame (artt. 5 e 7 L.R. n.

3/88) è chiarissima nello stabilire i vincoli e le conseguenze delle violazioni, in

termini di revoca del contributo, permane la considerazione che taluni autobus,

acquistati con denaro pubblico per finanziare il trasporto pubblico nella Regione

calabrese, sono poi stati utilizzati per assolvere a finalità privatistiche volte a sod-

disfare l'interesse commerciale di un'altra impresa, che non svolgeva il trasporto

pubblico locale.

E, lo si ribadisce, la legge regionale era chiarissima nel determinare la revoca dei

contributi in caso di violazione del divieto di cui all'art. 5, a prescindere dall'ef-

fettiva compromissione del servizio locale.

3. Discorso diverso deve essere invece effettuato con riferimento alla contribu-
zione percepita da Lirosi Autoservizi s.r.l. per il supporto al costo del personale.

La circostanza che del personale di una società sia stato utilizzato da parte dell'al-
tra è ampiamente provata in giudizio e non è oggetto di contestazione.

I convenuti hanno eccepito che la quantificazione del contributo era commisurata ai soli servizi resi per il trasporto pubblico locale secondo i chilometri di percorrenza assegnati alla società in funzione della concessione che il consorzio cui era aggregata (nella specie SCAR) riceveva.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, in assenza di una disposizione che preveda una revoca integrale dei contributi in caso di distrazione parziale del personale, debbono applicarsi i principi generali per cui l'accusa deve provare un danno concreto, ossia un detrimento delle casse pubbliche.

Nella specie non soltanto non si evince un espresso divieto di adibire il personale del TPL ad altre mansioni al di fuori della ditta destinataria della contribuzione, ma manca altresì la prova di un danno, ossia manca in giudizio la prova che la distrazione del personale abbia pregiudicato lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale.

Quindi, non essendo provato il danno, asseritamente arrecato alla Regione *in parte qua*, la domanda deve essere rigettata.

4. Conclusivamente i convenuti, in solido, debbono essere chiamati **a risarcire il danno erariale consistente nell'intero contributo ricevuto per l'acquisto di n. 14 autobus** per un ammontare totale di **finanziamenti pari a €**

	20	
	2.471.500,00 (€ 1.039.000,00, per l’acquisto dei primi 6 autobus ed € 1.432.500,00	
	per l’acquisto dei restanti 8 autobus).	
	Sennonché, nella determinazione del danno non può non tenersi conto della re-	
	sponsabilità di terzi non presenti in questo giudizio (nella specie, la società Lirosi	
	Autoservizi s.r.l., nei confronti della quale è stata dichiarata la prescrizione	
	dell’azione erariale), sicché il danno a carico degli odierni convenuti deve essere	
	rimodulato nella misura dei due terzi del totale, ossia € 1.647.666,67, da ripartirsi	
	in solido tra Lirosi Carlo e Lirosi Linee s.r.l.	
	5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale	
	a margine.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definiti-	
	vamente pronunciando,	
	- accoglie la domanda risarcitoria, con riguardo alla pretesa relativa alla violazione	
	degli obblighi di cui all’art. 5 L.R. n. 3/88, e, per l’effetto, condanna i convenuti	
	LIROSI CARLO e LIROSI LINEE S.R.L. al pagamento, in solido, in favore	
	della Regione Calabria della somma di € 1.647.666,67. Tale importo dovrà, inol-	
	tre, essere incrementato della rivalutazione monetaria su base annua secondo in-	
	dici ISTAT dalla data delle erogazioni sino a quella della pubblicazione della pre-	
	sente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da	
	quest’ultima data sino all’effettivo soddisfacimento del credito.	
	- condanna i convenuti LIROSI CARLO e LIROSI LINEE S.R.L. al pagamento	
	delle spese processuali, come da nota segretariale a margine.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE

NOTA SPESE Giudizio n. 23606	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	15	€ 240,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	30	€ 480,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	2	€ 32,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 41/2024	2	€ 32,00
n. 2 copie predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 72,36
NOTIFICHE		€ 2,58
ORIGINALE SENTENZA	6	€ 96,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 19,66
DICONSÌ EURO MILLECENTOCINQUANTA/60		€ 1.150,60
TOTALE		
	Il Funzionario Dot.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente	

